PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0462/2008

26.11.2008

***I RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

(COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Ieke van den Burg

RR\755867IT.doc PE412.044v02-00

T

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in *corsivo grassetto*. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	DEL PARLAMENTO EUROPEO5
MOTIVAZIONE	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROE	BLEMI ECONOMICI E MONETARI12
PROCEDURA	

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0195),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0173/2008),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0462/2008),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La direttiva 78/660/CEE impone la pubblicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici. Tutte le imprese sono soggette all'obbligo ma le piccole imprese possono essere esentate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, deve essere possibile esentare dall'obbligo di comunicazione anche le medie imprese.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l'unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto dette imprese rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 e sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli IFRS. Questo obbligo è considerato oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Pertanto, deve essere possibile esentare un'impresa madre dall'obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora essa abbia solo imprese figlie che presentino un interesse irrilevante, sia individualmente che nel loro insieme.

Emendamento

(9) La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l'unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto dette imprese rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 e sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli IFRS. Questo obbligo è considerato oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Pertanto, un'impresa madre dovrebbe essere esentata dall'obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora essa abbia solo imprese figlie che presentino un interesse irrilevante, sia individualmente che nel loro insieme. Benché si debba eliminare questo obbligo statutario, le imprese madri potrebbero ancora redigere di propria iniziativa conti consolidati e una relazione annuale consolidata.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 Direttiva 78/660/CEE Articolo 44

Testo della Commissione

L'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE è così modificato:

1. È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

Emendamento

soppresso

PE412.044v02-00 6/16 RR\755867IT.doc

"1 bis Gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 27 redigano la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 8)."

2. È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 27 siano esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato le informazioni previste all'articolo 34, paragrafo 2."

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1

Direttiva 78/660/CEE Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, la prima fase del secondo comma è sostituita dal seguente testo:

"Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all'articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte *dagli articoli 34*, *paragrafo 2 e 43*, paragrafo 1, punto 8)".

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2

Direttiva 83/349/CEE Articolo 13 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

"(2 bis) Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un'impresa madre

Emendamento

"(2 bis) Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un'impresa madre

RR\755867IT.doc 7/16 PE412.044v02-00

disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente o nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1."

disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente *e* nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, *con riserva di indicarne i motivi nell'allegato ai suoi conti annuali."*

Motivazione

L'emendamento apporta un chiarimento.

L'esenzione proposta dalla Commissione dovrebbe essere attuata solo se la trasparenza nei confronti dei terzi rimane totale. Sarebbe pertanto opportuno chiarire che la società che ne fa uso deve motivare la sua decisione di non redigere i conti consolidati comunicando, in allegato ai conti annuali, i motivi della sua scelta.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

La quarta direttiva sul diritto societario (direttiva 78/660/CEE del Consiglio) venne adottata nel 1978 allo scopo di creare un insieme armonizzato di obblighi in materia di informativa esterna per tutte le società di capitali nell'UE. Nel 1983 venne adottata la settima direttiva sul diritto societario (direttiva 83/349/CEE del Consiglio), la quale ha aggiunto un insieme comune di obblighi in materia di bilanci consolidati. Nel corso degli ultimi 25 anni le direttive contabili sono state modificate in varie occasioni. Con l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (regolamento IAS)¹ le società quotate (e quelle con titoli di credito negoziabili) sono tenute a presentare conti redatti secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte degli obblighi di cui alla quarta e alla settima direttiva, direttive che continuano però a costituire la base della contabilità delle PMI nell'UE. La settima direttiva sul diritto societario impone inoltre alle imprese madri di redigere conti consolidati anche nel caso in cui l'unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentino un interesse irrilevante. Di conseguenza, dette imprese rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento IAS e sono tenute a redigere conti consolidati secondo gli IFRS.

2. Proposta della Commissione

La proposta della Commissione fa parte del secondo pacchetto per la riduzione degli oneri amministrativi da approvare con iter accelerato², che include misure legislative in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile miranti a semplificare il contesto in cui operano le imprese europee nel breve periodo. Le modifiche proposte alla quarta e alla settima direttiva sul diritto societario sono le seguenti:

Abolizione dell'obbligo di comunicazione delle spese di impianto e di ampliamento

Le spese di impianto e di ampliamento possono in determinate circostanze essere iscritte all'attivo. In tal caso, l'articolo 34, paragrafo 2, della quarta direttiva sul diritto societario prescrive che gli elementi iscritti alla voce "Spese di impianto e di ampliamento" vengano commentati nell'allegato al bilancio. Le piccole imprese possono essere esonerate dall'obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva. La Commissione propone di aggiungere all'articolo 44, paragrafo 2, della quarta direttiva un riferimento alle medie imprese e di estendere la facoltà accordata agli Stati membri di esentare dette imprese dall'obbligo imposto dall'articolo 34, paragrafo 2.

-

¹ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

² Cfr. il documento di lavoro della Commissione: "Reducing administrative burdens in the European Union 2007 progress report and 2008 outlook" (Ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea – Relazione sullo stato dei lavori 2007 e prospettive per il 2008) – SEC(2008) 35.

Modifica della settima direttiva sul diritto societario al fine di chiarire il legame tra le norme sul consolidamento previste dalla direttiva e i principi internazionali di informativa finanziaria

La Commissione propone di aggiungere all'articolo 13 della settima direttiva sul diritto societario un nuovo paragrafo 2 *bis* che esenti le imprese madri disciplinate dal diritto nazionale dall'obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora esse abbiano unicamente imprese figlie che presentano un interesse irrilevante (ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3), individualmente o nel loro insieme.

3. Posizione della relatrice

La relatrice sostiene l'obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi dovuti al rispetto da parte delle medie imprese di taluni obblighi di comunicazione e dell'obbligo di redigere conti consolidati.

Le piccole e medie imprese sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle grandi imprese; tuttavia, le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate, e le norme in materia di informativa finanziaria comportano un onere finanziario, oltre a ostacolare l'uso efficiente dei capitali a fini produttivi.

Se, da un lato, in materia di contabilità e revisione l'obiettivo di migliorare la qualità dei conti delle società di capitali e aumentare la trasparenza è di fondamentale importanza, dall'altro, i maggiori obblighi imposti alle imprese si rivelano spesso particolarmente gravosi per le piccole e medie imprese.

La relatrice sostiene l'approccio generale della Commissione di proporre modifiche mirate delle direttive contabili al fine di garantire una riduzione degli oneri per le medie imprese nel breve periodo. Tali modifiche non dovrebbero però portare a una minore trasparenza né a perdite sostanziali di informazioni per gli utilizzatori dei conti.

La relatrice conferma il pieno sostegno alla proposta della Commissione per quanto riguarda l'abolizione dell'obbligo di comunicazione delle spese di impianto e di ampliamento (modifica all'articolo 44, paragrafo 2, della quarta direttiva sul diritto societario). Estendere le esenzioni già ampiamente concesse alle piccole imprese dalla maggior parte degli Stati membri anche alle medie imprese consentirebbe una riduzione dell'onere in materia di informativa finanziaria che grava su tali imprese.

Per quanto riguarda la proposta di modifica della settima direttiva sul diritto societario, la relatrice concorda con l'opinione della Commissione secondo cui il legame tra il regolamento IAS e la settima direttiva sul diritto societario non sarebbe chiaro nei casi in cui le imprese madri abbiano imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. La difficoltà consiste nel sapere se queste imprese madri rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento IAS, e siano perciò tenute a redigere conti secondo gli IFRS, oppure no. Imporre l'obbligo della redazione di conti consolidati alle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante deve essere ritenuto eccessivo. Non è ragionevole richiedere una contabilità separata, dato che in questo caso, i conti consolidati sarebbero praticamente identici ai conti individuali (che non rientrano obbligatoriamente nel regime IFRS in applicazione del regolamento IAS).

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici, gli emendamenti 1 e 3 della relatrice tengono conto della duplicità rilevata all'interno della proposta della Commissione, visto che l'articolo 45, paragrafo 2 della quarta direttiva prevede già un'esenzione per le medie imprese.

Nell'ottica di favorire la semplificazione e l'armonizzazione del diritto societario e in particolare delle norme contabili nell'ambito del mercato interno, la Commissione dovrebbe perseverare negli sforzi per una revisione della quarta e della settima direttiva sul diritto delle società e presentare un quadro contabile comune europeo integrando, entro fine 2009, gli aspetti che ora potrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. Uno standard uniforme ridurrà l'onere amministrativo per le PMI e aumenterà la trasparenza per tutte le parti interessate. Un'introduzione strutturata e a livello europeo del formato XBRL¹ costituirebbe un mezzo efficace per accelerare la semplificazione.

¹ Extensible Business Reporting Language.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

Relatore per parere: Kristian Vigenin

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere si dichiara pienamente favorevole all'iniziativa riguardante la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle medie imprese e approva le seguenti proposte avanzate dalla Commissione europea che rientrano nel secondo pacchetto da approvare con iter accelerato¹:

- esonerare le medie imprese dalla comunicazione all'interno dell'allegato al bilancio delle
 "Spese di impianto e di ampliamento", iscritte all'attivo (si tratta di spese relative alla costituzione di un'impresa quali spese di registrazione o spese di consulenza legale).
- esonerare le medie imprese dalla comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici.
- chiarire le interazioni e la relazione tra i regolamenti IAS (IFRS) e la settima direttiva sul diritto societario per fornire la certezza che le imprese madri con solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante possano essere esonerate dalla redazione di conti consolidati.

La Commissione europea dichiara che il proprio obiettivo è semplificare il contesto in cui operano le imprese e fornire loro la possibilità di riassegnare le risorse liberate ad attività più produttive, affermazione che il relatore per parere approva.

Tuttavia, il relatore per parere desidera ricordare che è già possibile esonerare le medie imprese dalla comunicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati

PE412.044v02-00 12/16 RR\755867IT.doc

¹ Cfr. il documento di lavoro della Commissione: "Reducing administrative burdens in the European Union 2007 progress report and 2008 outlook" (Ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea – Relazione sullo stato dei lavori 2007 e prospettive per il 2008) – SEC(2008) 35.

geografici (articolo 45, paragrafo 2, seconda frase della quarta direttiva sul diritto societario). Di conseguenza, la seconda misura è superflua e dovrebbe essere eliminata.

Inoltre, dato che la proposta della Commissione è talmente limitata, il relatore per parere la esorta a non introdurre modifiche fino alla data di attuazione.

Il relatore per parere ritiene altresì che la proposta della Commissione non sia sufficientemente ambiziosa, non da ultimo considerando l'ampio programma della Commissione volto a ridurre gli oneri amministrativi e, in generale, a promuovere la costituzione di nuove imprese.

In questo contesto, il relatore per parere desidera sottolineare ancora una volta l'importanza delle piccole e medie imprese per l'economia europea, in particolare per l'occupazione (circa il 97% di tutte le aziende sono PMI) ed esortare la Commissione ad attenersi al proprio programma e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte molto più ambiziose.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La direttiva 78/660/CEE impone la pubblicazione del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici. Tutte le imprese sono soggette all'obbligo ma le piccole imprese possono essere esentate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, deve essere possibile esentare dall'obbligo di comunicazione anche le medie imprese.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 1 Direttiva 78/660CEE Articolo 44 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1. È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

soppresso

"I bis Gli Stati membri possono consentire che le società di cui all'articolo 27 redigano la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata senza le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 8)."

PROCEDURA

Titolo	Obblighi in materia di pubblicità per le imprese di dimensioni medie e obbligo di redigere conti consolidati	
Riferimenti	COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)	
Commissione competente per il merito	JURI	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 20.5.2008	
Relatore per parere Nomina	Kristian Vigenin 20.5.2008	
Esame in commissione	6.10.2008 13.10.2008	
Approvazione	13.10.2008	
Esito della votazione finale	+: 19 -: 6 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Harald Ettl, Thomas Mann	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jan Cremers	

PROCEDURA

Titolo	Obblighi in materia di pubblicità per le imprese di dimensioni medie e obbligo di redigere conti consolidati
Riferimenti	COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)
Presentazione della proposta al PE	17.4.2008
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 20.5.2008
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 20.5.2008
Relatore(i) Nomina	Ieke van den Burg 25.6.2008
Esame in commissione	8.9.2008 3.11.2008
Approvazione	17.11.2008
Esito della votazione finale	+: 18 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus- Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg
Deposito	24.11.2008